

**IL TRIBUNALE DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

composto dai magistrati:

Dott.ssa Gabriella RATTI - PRESIDENTE
Dott. Edoardo DI CAPUA - GIUDICE REL.
Dott.ssa Silvia ORLANDO – GIUDICE

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta l'istanza depositata in data 30.01.2021 dal Curatore Speciale Dr.ssa OMISSIS, nominata ai sensi degli artt. 78 e seguenti c.p.c., con cui si chiede:

- di liquidare il compenso spettante per l'effettuazione delle prestazioni descritte nell'istanza stessa in conformità alla bozza di parcella allegata o nella misura ritenuta più opportuna;
- di determinare, in assenza di fondi disponibili a mano del commissario giudiziale nominato, a carico di quale parte lo stesso debba essere posto;

rilevato che, secondo l'orientamento della Cassazione prevalente, meritevole di essere condiviso, il curatore speciale, nominato ai sensi degli artt. 78 e segg. C.p.c., assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice, con la conseguenza che, una volta espletato l'incarico, detto curatore deve richiedere il pagamento del compenso all'ente (società, condominio, ecc.) nel cui interesse è nominato (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sez. 3, Ordinanza 22/06/2006 n. 14447);

rilevato, in particolare, che l'eventuale controversia relativa alla determinazione del compenso ed al rimborso delle spese del curatore speciale rientra, a seconda del valore, nella competenza del giudice di pace o del tribunale, senza che possa stabilirsi alcun criterio di collegamento con l'ufficio che lo ha nominato, non potendo trovare applicazione l'art. 52 disp. att. c.p.c., secondo cui il compenso degli ausiliari del giudice è liquidato dal giudice che li ha nominati, considerato che il curatore speciale non riveste tale qualità, in quanto dura nell'incarico fino al suo espletamento ovvero fino a quando non venga sostituito e non deve rendere conto del proprio operato al giudice che lo ha nominato, bensì all'ente nel cui interesse è nominato, in virtù del rapporto di rappresentanza costituito ex lege (cfr. in tal senso: Cass. civile, Ordinanza 26/10/2005 n. 20679);

ritenuta, pertanto, l'inammissibilità della predetta istanza.

P.Q.M.

DICHIARA l'inammissibilità della predetta istanza
MANDA alla Cancelleria di comunicare il presente decreto.

Torino, lì 05 febbraio 2021

LA PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella RATTI

IL GIUDICE RELATORE
Dott. Edoardo DI CAPUA

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*